

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 12<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

### 16° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 AGOSTO 1980

Presidenza del Presidente PITTELLA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126, recante indirizzo alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari » (1056), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i> . . . . .	185
FOSSA, <i>sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	187
CARLASSARA (PCI) . . . . .	186
JERVOLINO RUSSO Rosa (DC) . . . . .	187

*I lavori hanno inizio alle ore 12,50.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126, recante indirizzo alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari » (1056), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la di-

scussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126, recante indirizzo alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari », già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale riferirò io stesso alla Commissione.

Gli onorevoli senatori ricorderanno che gli hanseniani già hanno goduto, in base alla legge del 6 luglio 1962, n. 921, e successive modificazioni, di un sussidio.

Le Regioni, prima che il Parlamento prendesse in esame il disegno di legge di direttiva globale, avevano già modificato sia il sussidio per i ricoverati, sia il sussidio per gli assistiti a domicilio, sia infine il contributo per i familiari; ma, come è ovvio, ciò è avvenuto in maniera diversa da Regione a Regione, determinando un grave malcontento tra gli interessati e i loro familiari, i quali, addirittura, fecero una dimostrazione davanti al Senato per sollecitare il Parlamento affinché venisse affrontato il problema su un piano generale.

Discutemmo allora il disegno di legge n. 968, che tendeva appunto a determinare

una uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale.

Quattro mesi addietro, il 31 marzo 1980, fu approvata la legge n. 126, avente ad oggetto l'indinizzo alle Regioni in materia di provvidenze in favore degli hanseniani e dei loro familiari. Questa legge fu promulgata dal Presidente della Repubblica il 12 aprile 1980 e successivamente pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Nel provvedimento si stabiliva che, a partire dal 1° gennaio 1979, gli hanseniani avessero diritto ad un sussidio di lire 20.000, più lire 4.000 per ogni familiare a carico, sia che si fosse trattato di un hanseniano ricoverato, sia che si fosse trattato di un assistito a domicilio. Con il provvedimento si stabiliva, inoltre, che in presenza di eventuali altri redditi il sussidio avrebbe potuto concorrere fino alla formazione di un reddito annuo netto di sette milioni e mezzo, ferma restando l'integrazione per i familiari.

Nell'articolo 2 della legge 31 marzo 1980 si sottolineava che gli oneri — valutati in tre miliardi e mezzo di lire — derivanti dalla medesima legge per gli anni 1979, 1980 e successivi sarebbero stati imputati al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernente il Fondo sanitario nazionale.

Dopo soli quattro mesi, viene al nostro esame il disegno di legge n. 1056, che è stato già approvato dalla Camera dei deputati e che si diversifica dalla legge n. 126 per una elevazione, del « tetto » di reddito in essa indicato, da sette milioni e mezzo a dodici milioni l'anno. A tale modifica ne segue un'altra, che in realtà ci viene proposta come articolo sostitutivo dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1980, n. 126. In pratica si tratta di una modifica al terzo comma dell'articolo 2 della legge n. 126, che eleva il prelievo dal Fondo sanitario nazionale da tre miliardi e mezzo a quattro miliardi e trecento settantacinque milioni di lire.

È su queste due modifiche che noi oggi dobbiamo pronunciarci, tenendo conto che la Camera dei deputati, come ho detto all'inizio, ha già approvato questo disegno di legge e che su di esso ha già dato parere favorevole la 5<sup>a</sup> Commissione.

Dopo questa breve introduzione, dichiaro aperta la discussione generale.

CARLASSARA. Al disegno di legge nel testo che ci è giunto dalla Camera dei deputati non poniamo obiezioni. Annuncio perciò il voto favorevole del Gruppo comunista.

Il fatto, però, che si giunga ad elevare, in così breve tempo, il limite del reddito delle persone fisiche oltre il quale non ci sarebbe più la corresponsione di questo sussidio suscita in noi delle perplessità.

Bisogna tener presente che il Governo aveva presentato un disegno di legge diverso e che questo, oggi al nostro esame, è frutto di un compromesso. Riteniamo comunque doveroso dire che dal momento che si ritiene valido il principio da noi introdotto secondo il quale questi assegni non possono essere dati a tempo indeterminato in aggiunta a qualsiasi reddito, ma devono essere concessi per consentire, alle persone che non hanno un alto reddito, di curarsi, di provvedere alla famiglia, di trovare un lavoro (teniamo presente che, per esempio, nel settore terziario i lavoratori non hanno redditi elevati), il Governo non dovrebbe definire questa problematica finché anche altre problematiche, come l'assistenza agli invalidi civili, ai tubercolosi, eccetera, non siano prese in considerazione. Tutte le categorie hanno diritti sociali e noi abbiamo il dovere di dare risposte quanto più possibile uniformi, eque e coordinate.

Quindi, dal punto di vista generale chiediamo al Governo di riconoscere che meglio sarebbe stato non riproporre un disegno di legge a quattro mesi di distanza solo perché la categoria non aveva trovato rispondenza piena ai suoi desideri o perché la Camera dei deputati ha deliberato diversamente dalla proposta del Governo.

Il legislatore ha l'autorità e la coscienza di agire equamente; non può essergli imputato il fatto di non aver interpretato correttamente le esigenze di una categoria, di non aver interpretato secondo equi criteri le proposte del Governo: le ha interpretate e ha dato quella risposta!

12<sup>a</sup> COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (7 agosto 1980)

Perciò, ripeto, invitiamo espressamente il Governo ad affrontare argomenti di questo tipo in modo organico e globale, perchè ciò dia la possibilità di essere sereni e giusti verso tutte le categorie di malati e invalidi in situazioni paragonabili a questa.

Detto ciò, dichiaro che noi siamo favorevoli al disegno di legge come è pervenuto dalla Camera dei deputati.

**JERVOLINO RUSSO ROSA.** Signor Presidente, già quando discutemmo in febbraio questo problema nella nostra Commissione il gruppo della Democrazia cristiana sottolineò la particolare considerazione che meritano i portatori del morbo di Hansen e quindi fu favorevole, come del resto gli altri Gruppi, all'approvazione del disegno di legge che poi divenne la legge 31 marzo 1980, n. 126. Ugualmente favorevole il Gruppo democristiano è a questa modifica, anche se — come ha già detto prima il senatore Carlassara — non si può non rilevare l'anomalia del fatto che il Parlamento ritorni a così pochi mesi di distanza sullo stesso problema modificando una decisione del febbraio 1980.

Comunque, ripeto, ritengo che quei motivi di particolare considerazione che erano stati rilevati in febbraio a favore della categoria degli hanseniani valgono anche adesso, e per questi motivi noi siamo favorevoli, pur non senza rilevare anche adesso — come rilevammo allora — che gli esiti invalidanti del morbo di Hansen sono in certi casi almeno pari agli esiti invalidanti di altre malattie, non ultima la tubercolosi.

Pertanto, viene nuovamente ribadita da parte nostra l'esigenza che la materia sia esaminata globalmente e che, appunto, a tutti coloro che hanno esiti invalidanti di una malattia sia garantita una parità di trattamento ed una sostanziale giustizia.

Quindi, con questo augurio e per le motivazioni accennate, annuncio che il gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge in esame.

**PRESIDENTE, relatore alla Commissione.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**F O S S A , sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Signor Presidente, essendo sottosegretario ai lavori pubblici, non ho seguito direttamente i vostri lavori; ma mi preme sottolineare una parte degli interventi del senatore Carlassara e della senatrice Jervolino. Condivido le osservazioni sull'organicità dei provvedimenti che riguardano anche altre categorie, soprattutto quella dei tubercolotici, e mi sembra di poter assumere l'impegno da parte del Governo di esaminare nella sua globalità, e rapidamente, un problema che investe tutti gli assistiti. Nello stesso tempo non posso non condividere l'osservazione sulla scarsa opportunità di presentare un secondo provvedimento a così breve distanza di tempo dal primo, anche se è pur vero che il primo era stato presentato e portato avanti da un altro Governo e da un altro Ministro.

Detto questo, il Governo ringrazia per l'approvazione del provvedimento preannunciata da tutti i Gruppi politici.

**P R E S I D E N T E , relatore alla Commissione.** Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il limite di reddito indicato al terzo comma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126, è elevato a lire 12.000.000.

**È approvato.**

#### Art. 2.

L'articolo 2 della legge 31 marzo 1980, n. 126, è sostituito dal seguente:

« L'onere relativo all'erogazione del sussidio compete ai comuni di residenza dell'hanseniano. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono annualmente alla ripartizione dei finanziamenti previsti dalla presente legge tra i comuni interessati i quali iscrivono il fondo nel proprio bilancio di previsione.

Limitatamente all'esercizio 1979 lo Stato rimborsa alle regioni la differenza tra il sussidio così come determinato nella presente legge e quello complessivamente erogato agli aventi diritto in base alle precedenti leggi nazionali e regionali.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni 1979, 1980 e successivi valutati in lire 4.375.000.000 (quattromiliarditrecentosettantacinquemilioni) fanno carico sullo stanziamento iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per gli anni finanzia-

ri medesimi, concernenti il Fondo sanitario nazionale ».

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 13,15.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI*